

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario</u>	<u>Pagina</u>
	I Comunicazioni	
	
	II Atti preparatori	
	Comitato economico e sociale	
	Sessione di marzo 1992	
92/C 106/01	Parere in merito : — alla proposta di regolamento CEE del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 3528/86 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico, ed — alla proposta di regolamento CEE del Consiglio relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi	1
92/C 106/02	Parere in merito : — alla proposta di direttiva del Consiglio sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso paesi terzi, ed — alla proposta di risoluzione del Consiglio sulle prassi di commercializzazione dei succedanei del latte materno applicate nei paesi in via di sviluppo da produttori con sede nella Comunità	4
92/C 106/03	Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 90/531/CEE relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni	6

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
92/C 106/04	Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e ai sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera esplosiva . . .	9
92/C 106/05	Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che coordina le procedure d'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici	11
92/C 106/06	Parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio riguardante la conclusione di un accordo di cooperazione fra la Comunità europea e la Repubblica di Finlandia relativo ad un programma di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore delle materie prime rinnovabili: selvicoltura e legnami (ivi compresi il sughero), Forest	12
92/C 106/07	Parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio riguardante la conclusione di un accordo di cooperazione fra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia relativo ad un programma di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore delle materie prime rinnovabili: selvicoltura e legnami (ivi compreso il sughero), Forest e il riciclaggio dei rifiuti Reward	13
92/C 106/08	Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento	15
92/C 106/09	Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della Direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile	17
92/C 106/10	Parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio relativa alla compensazione nazionale transitoria a favore degli agricoltori tedeschi	19
92/C 106/11	Parere in merito alla relazione annuale sull'attuazione della riforma dei fondi strutturali (1990)	20

II

(Atti preparatori)

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Parere in merito:

- alla proposta di regolamento CEE del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 3528/86 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico, ed
- alla proposta di regolamento CEE del Consiglio relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi ⁽¹⁾

(92/C 106/01)

Il Consiglio, in data 29 novembre 1991, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 130 S del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alle proposte di cui sopra.

La Sezione «Ambiente, salute pubblica e consumo», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Pellarini in data 3 marzo 1992.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, il 25 marzo 1992, nel corso della 295^a sessione plenaria, il seguente parere.

Il Comitato approva i due regolamenti proposti, fatte salve le osservazioni che seguono.

1. Introduzione

1.1. Il Comitato prende atto dell'urgenza della proroga dei due regolamenti all'esame, per evitare un vuoto d'azione in settori fondamentali per la salvaguardia del patrimonio forestale europeo.

1.2. Avendo esaminato i rapporti di attività relativi ai regolamenti in questione, e tenendo presente il parere espresso nel 1989, il Comitato ha potuto rendersi ragione delle modifiche che si propone di introdurre, con l'obiettivo di una maggiore efficacia delle due azioni.

1.3. Esso prende atto in particolare dell'intenzione:

- per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, di associare alla rete europea già esistente di posti di osservazione, una rete di sorveglianza intensiva delle foreste, al fine di migliorare le conoscenze sulla interazione fra ecosistemi forestali e agenti inquinanti,
- per quanto riguarda gli incendi, di concentrare gli sforzi comunitari contro gli incendi delle foreste nelle zone classificate ad alto rischio, di meglio selezionare la destinazione dei finanziamenti, nonché di sviluppare una banca dati per migliorare l'efficacia dei sistemi di protezione e in particolare l'analisi delle cause d'incendio.

2. Osservazioni generali

2.1. Il Comitato è fermamente convinto che la foresta rappresenta un elemento centrale non solo in relazione alla politica agricola, ma più in generale nella definizio-

⁽¹⁾ GU n. C 312 del 3. 12. 1991, pag. 7.

ne degli obiettivi di politica economica complessiva. Ricorda in proposito il precedente parere in materia ⁽¹⁾, dove si sottolineava il ruolo economico svolto dalle foreste come fonte di materie prime e di lavoro, nonché la loro importanza per l'equilibrio della natura nell'accezione più ampia del termine.

2.1.1. In effetti il bosco svolge un ruolo essenziale nei confronti del mantenimento di un ecosistema equilibrato, della tutela e salvaguardia geo-morfologica dei terreni, della protezione ambientale, della struttura e arricchimento del paesaggio; oltre agli innegabili risvolti di carattere economico quale fonte di attrazione turistica e per il tempo libero, produzione di materia prima rinnovabile e offerta occupazionale.

2.1.2. La foresta va considerata un volano chiave dello sviluppo, sia per la produzione di materia prima di cui l'Europa è deficitaria, sia per i servizi sociali offerti in termini di qualità della vita, sia per uno sviluppo ambientalmente compatibile grazie alla funzione di disinquinante atmosferico.

2.2. Il Comitato ritiene quindi che la foresta rappresenti una risorsa strategica nei confronti della quale debba essere attuata una politica strutturale globale di salvaguardia del patrimonio forestale europeo, anche in funzione del contributo che la Comunità deve arrecare alla protezione dell'ecosistema e ad uno sviluppo duraturo a livello mondiale.

2.2.1. Il valore ecologico, economico e paesaggistico della foresta europea non può più essere trascurato e subordinato ad altre considerazioni, ed i produttori forestali devono ricevere incentivazione adeguata alla sua tutela, e ad un suo sviluppo ottimale e coerente alla vocazione dei luoghi.

2.2.2. A tale proposito il Comitato si rammarica che a tutt'oggi sia stato appena definito un primo programma di azioni, adottato peraltro in linea di massima dal Consiglio nel maggio 1989, imperniato su tre obiettivi fondamentali quali: la protezione, la valorizzazione e l'utilizzazione del bene foresta. I provvedimenti risultano inoltre dispersi nell'ambito di altre politiche, a scapito dell'intervento.

2.2.3. Finora la legislazione comunitaria ha prodotto solo provvedimenti riguardanti la protezione, anche se questo non va sottovalutato tenuto conto che, nel trattato costitutivo della Comunità e nelle successive modifiche, non si ritrova traccia di una visione del bene foresta quale patrimonio europeo e che lo spazio riservato all'interno della politica agricola comune (PAC) è comunque sacrificato e la questione considerata marginale e sistematicamente sottovalutata.

2.3. Il Comitato richiama in proposito l'attenzione sulla conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo che avrà luogo in Brasile nel giugno 1992 e

prende atto che nella Comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti della Comunità in proposito [doc. SEC(91) 1693] un capitolo è dedicato al disboscamento e al degrado forestale e al contributo che la creazione di nuove superfici boschive può arrecare al rallentamento del ritmo del cambiamento climatico globale.

2.3.1. Nota con soddisfazione che nella risoluzione che il Parlamento europeo sta preparando al riguardo un'attenzione particolare viene accordata alla conservazione e allo sviluppo delle foreste.

2.3.2. Prende atto che nella « relazione introduttiva » la Commissione preannuncia una revisione dell'insieme di misure in campo forestale, in stretta connessione con la riforma della PAC, ma osserva che si sta ancora procedendo per proroghe di regolamenti nella preoccupazione di evitare vuoti legislativi.

2.4. Nota inoltre con preoccupazione la mancata definizione previsionale all'interno del testo del regolamento delle risorse finanziarie assegnate alle due azioni proposte, indicazione invece presente nei precedenti regolamenti.

2.5. Pur prendendo atto con soddisfazione dell'avvenuta costituzione del comitato permanente forestale, come raccomandato nel suo precedente parere, il Comitato invita ad assicurare un coordinamento ottimale tra le varie azioni e i vari strumenti di intervento comunitario, evitando doppioni e sovrapposizioni; raccomanda dunque che in prospettiva sia l'Agenzia europea dell'ambiente a coordinare i vari aspetti del monitoraggio dell'inquinamento, ivi compreso quello che incide sulle foreste, e che nel frattempo le banche dati siano strettamente coordinate con la rete Corine.

2.5.1. Ritiene che i risultati delle nuove rilevazioni ed in particolare lo studio delle relazioni tra fattori inquinanti e ecosistemi forestali dovranno continuare ad essere inquadrati nell'ambito del programma di ricerca e di sviluppo (R & S) comunitario sull'ambiente (azione COST 612) per valersi delle sinergie che ne possono scaturire.

3. Osservazioni specifiche sull'azione comunitaria di protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico

3.1. Il Comitato apprezza come primo risultato dell'azione in questione i rapporti sullo stato sanitario delle foreste redatti dalla Commissione grazie ai dati rilevati dai posti di osservazione fin qui installati.

⁽¹⁾ GU n. C 139 del 5. 6. 1989, pag. 14.

3.2. Costata tuttavia che le correlazioni tra vitalità delle foreste e inquinamento atmosferico⁽¹⁾ sono lungi dall'essere chiarite e sottolinea che un impegno di ricerca coordinato e sulla base di criteri omogenei è fondamentale al riguardo.

3.2.1. La sorveglianza più intensiva che la Commissione propone di mettere in opera non può quindi andare disgiunta da un'azione di elaborazione scientifica dei dati correlata ai diversi tipi di inquinanti, da una standardizzazione dei metodi di misura e dal costante confronto con gli altri centri di ricerca a livello internazionale.

3.2.2. La pura e semplice constatazione dei danni risulta in effetti insufficiente, se non si individuano le cause e i mezzi per porvi rimedio. Nell'immediato è comunque possibile un'incisiva azione di intervento sulla base delle attuali conoscenze scientifiche riguardo agli agenti inquinanti.

3.2.3. Appare inoltre chiara la necessità di studiare i fattori biotici di danno al patrimonio forestale in connessione con i fattori inquinanti; l'indebolimento delle piante è infatti dovuto ad un complesso intreccio di fattori, la cui influenza reciproca va analizzata.

3.2.4. Il Comitato raccomanda pertanto che le azioni relative ai fattori biotici siano ammesse a beneficiare degli aiuti comunitari.

3.3. Il Comitato si augura inoltre che nella scelta dei progetti pilota venga data la preferenza a quelli indirizzati alla prevenzione, alla omogeneizzazione dei metodi di rilevamento e alla formazione del personale addetto. Sotto il capitolo prevenzione bisognerebbe includere delle ricerche sui tipi di albero più adatti a combattere l'inquinamento atmosferico.

4. Osservazioni specifiche relativa all'azione comunitaria di protezione delle foreste contro gli incendi

4.1. Solo la definizione di una coerente politica forestale europea può consentire quell'approccio integrato e preventivo che è necessario per ottenere risultati significativi nella lotta contro gli incendi.

4.1.1. È evidente come l'esodo agricolo e l'abbandono delle terre creino condizioni favorevoli alla diffusione della macchia e al deperimento delle infrastrutture preventive degli incendi, nonché riducano la sorveglianza capillare funzionale ad una rapida segnalazione e ad un rapido intervento.

4.1.2. Se si analizzano i dati delle statistiche degli incendi si constata una tendenza all'aumento del loro numero, ma al contempo una diminuzione delle superfici medie devastate, il che rivela un miglioramento delle tecniche di intervento, ma non di quelle di prevenzione che dovrebbero consentire di individuare e quindi ridurre le cause.

4.2. Il Comitato concorda con l'approccio della Commissione di concentrare l'azione nelle zone a maggior rischio, ma insiste che bisogna agire sulle cause, che sono per lo più dolose o colpose, dato che i fenomeni di autocombustione sono minimi.

4.2.1. Gli incendi dolosi vanno prevenuti con un'azione di sorveglianza più efficace, nonché scoraggiando qualsiasi forma di ridestinazione delle superfici distrutte dall'incendio.

4.2.2. Per quanto riguarda gli incendi provocati per disattenzione, oltre a misure preventive come la ripulitura del sottobosco in particolare nelle zone adiacenti alle strade di comunicazione, fondamentali sono le campagne d'informazione e di educazione. Si tratta di rafforzare nel pubblico la coscienza del valore del patrimonio forestale e di assicurare una formazione più specifica nella prevenzione.

4.3. Le azioni da finanziare nel futuro devono iscriversi in una strategia coerente e integrata di protezione delle foreste, ed essere rafforzate nelle regioni a maggior rischio dando la priorità alla prevenzione e alle azioni innovative, nonché ad una sorveglianza capillare, in modo da accrescere l'efficacia dell'intervento.

4.3.1. Le misure di rimboschimento intraprese devono inoltre rispondere a precise garanzie di prevenzione e in questo campo va compiuto uno sforzo di ricerca per individuare specie meno facilmente infiammabili che possano contribuire a creare barriere antincendio. Ad esempio si può citare il ruolo dei sughereti nella prevenzione della desertificazione, studiato recentemente al Centro comune di ricerche (CCR) di Ispra.

4.4. Nell'ambito della lotta contro gli incendi particolarmente utile sviluppare la cooperazione tra gli Stati, soprattutto in regioni limitrofe, per potersi rapidamente dotare dei mezzi necessari per assicurare un intervento rapido ed efficace.

4.5. Il Comitato auspica che il coordinamento più

⁽¹⁾ GU n. C 269 del 14. 10. 1991.

stretto dell'intervento attraverso lo strumento del comitato permanente forestale, contribuisca a valorizzare

al massimo il contributo delle esperienze nazionali in materia e ad accrescerne l'efficacia.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1992.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Michael GEUENICH

Parere in merito:

- alla proposta di direttiva del Consiglio sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso paesi terzi, ed
- alla proposta di risoluzione del Consiglio sulle prassi di commercializzazione dei succedanei del latte materno applicate nei paesi in via di sviluppo da produttori con sede nella Comunità

(92/C 106/02)

Il Consiglio, in data 6 gennaio 1992, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alle proposte di cui sopra.

La Sezione «Ambiente, salute pubblica e consumo», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Hilkens, in data 3 marzo 1992.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, il 25 marzo 1992, nel corso della 295ª sessione plenaria, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Il Comitato plaude all'iniziativa della Commissione mirante ad estendere all'esportazione verso i paesi terzi l'applicazione delle norme già esistenti in materia di alimenti per lattanti e di alimenti di proseguimento. Tale iniziativa si confà anche con l'orientamento dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

1.2. La proposta della Commissione è intesa a rendere applicabili numerose disposizioni della Direttiva 91/321/CEE all'esportazione dei prodotti in causa verso paesi terzi. La regolamentazione ora proposta corrisponde a quanto enunciato nei considerandi di detta direttiva.

1.3. Nell'attuale proposta della Commissione vengono dichiarati applicabili ai prodotti di esportazione l'articolo 1, paragrafo 2, lettere c) e d), e gli articoli da 3 a 7 della Direttiva 91/321/CEE.

1.4. Il Comitato approva la proposta della Commissione, fatte salve le osservazioni che seguono.

2. Osservazioni generali

2.1. Il Comitato è del parere che anche le disposizioni dell'articolo 2 della Direttiva 91/321/CEE dovrebbero essere riprese nella proposta in esame che tratta delle esportazioni. Tale articolo vieta infatti la commercializzazione degli alimenti per lattanti che non rispondono alle definizioni fissate dalla direttiva stessa. L'articolo 2 stabilisce in particolare che «nessun prodotto, all'infuori degli alimenti per lattanti, può essere commercializzato o comunque presentato come prodotto idoneo a soddisfare da solo il fabbisogno nutritivo dei lattanti in buona salute nei primi quattro-sei mesi di vita».

2.2. Il Comitato è dell'avviso che anche le disposizioni relative alle prassi di commercializzazione dei fabbricanti stabiliti nella Comunità (Direttiva 91/321/CEE, art. 7, par. 7) debbano essere incluse nel campo d'applicazione della proposta.

3. Osservazioni particolari

3.1. Il Comitato fa osservare che l'articolo 2 della proposta di direttiva stabilisce l'obbligo che i prodotti di esportazione siano conformi alle disposizioni degli articoli da 3 a 7 della Direttiva 91/321/CEE o alle norme del *Codex Alimentarius*, oppure alle disposizioni del paese importatore.

3.1.1. Onde evitare malintesi, l'articolo 2 dovrebbe essere redatto in modo da garantire il rispetto per lo meno delle disposizioni della Direttiva 91/321/CEE o delle norme del *Codex Alimentarius*.

3.2. Il Comitato ritiene che la proposta di risoluzione debba applicarsi non solo ai paesi in via di sviluppo ma a tutti i paesi terzi. Il concetto di «paese in via di sviluppo» è troppo diffuso per poter servire da criterio di demarcazione.

3.3. Il Comitato giudica poco chiara l'impostazione del comma 2 della proposta di risoluzione. Anzitutto si chiede se le delegazioni comunitarie menzionate nel testo siano attrezzate a sufficienza per poter svolgere adeguatamente i loro compiti. Non si capisce inoltre che cosa s'intenda con «autorità competenti». Quanto all'ultima frase del comma 2 il Comitato rimanda alle osservazioni di cui al punto 2.2.

3.4. Il Comitato invita la Commissione a formulare il comma 3 della risoluzione in modo da considerarsi nell'obbligo di esaminare i reclami di qualsiasi parte interessata e di trovare una soluzione adeguata.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1992.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Michael GEUENICH

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 90/531/CEE relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni

(92/C 106/03)

Il Consiglio, in data 27 novembre 1991, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 A del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Kaaris, in data 6 marzo 1992.

Il Comitato economico e sociale ha adottato a maggioranza (7 voti contrari e 9 astensioni), il 25 marzo 1992, nel corso della 295ª sessione plenaria, il seguente parere.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. La proposta in esame riguarda i principali settori relativi a forniture essenziali. Essa codifica in un'unica direttiva, mediante un «testo coordinato», le disposizioni già applicabili alle procedure di appalto per opere e acquisti di beni insieme a nuove disposizioni per i servizi. La direttiva in parola dovrà entrare in vigore il 1º gennaio 1993.

1.1. Per i servizi vengono proposte disposizioni speciali solo nella misura in cui sono rese necessarie dalla peculiarità dei relativi appalti rispetto a quelli indetti per acquisti di merci.

1.2. La direttiva codificata in esame sulle forniture essenziali completa le direttive già adottate per il settore pubblico in generale e le due direttive sul ricorso previste, rispettivamente, per il settore pubblico in generale e le forniture essenziali.

1.3. Il Comitato si chiede se non sia opportuno inserire nella direttiva una definizione più chiara degli enti pubblici aggiudicatori.

2. Il Comitato si compiace che la Commissione e il Consiglio abbiano compiuto insieme dei progressi nella creazione di un quadro normativo per l'apertura di quest'importante settore alla concorrenza a livello comunitario entro il termine inizialmente previsto del 1º gennaio 1993.

2.1. Ciò segnerà un progresso decisivo per l'integrazione degli Stati membri in un'autentica Comunità economica. Un contesto concorrenziale per gli appalti del settore pubblico, comprendente anche gli enti erogatori di proprietà privata, è un elemento indispensabile per un mercato che voglia essere veramente unico.

3. Il successo merita di essere ancor più apprezzato se si considera che il Consiglio ha dato il suo assenso nonostante che i mercati degli appalti pubblici fossero stati chiusi alla concorrenza esterna sin dal periodo della firma dei Trattati e durante tutti gli anni settanta e ottanta. Fino al 1985 le autorità locali e nazionali dell'intera Comunità hanno ritenuto di avere pienamente diritto a servirsi degli appalti pubblici per creare posti di lavoro a livello locale.

4.1. Le versioni delle proposte della Commissione adottate dai governi sono quelle che tendono più a proteggere la riservatezza degli appalti che ad assicurare la trasparenza del mercato per gli offerenti che non hanno avuto successo.

4.2. I governi degli Stati membri hanno voluto sottrarre alla vigilanza della Comunità un numero di settori e di attività maggiore di quello giudicato auspicabile dalla Commissione.

4.3. I governi hanno cercato di evitare sia drastici interventi nelle procedure in vigore, sia sanzioni severe per infrazioni e, soprattutto, hanno osteggiato l'idea che procedure contrarie alle disposizioni vigenti potessero essere sospese per intervento della Comunità.

5. Per parte sua, nei propri pareri il Comitato ha costantemente ribadito la necessità di assicurare la trasparenza, obblighi ben definiti per tutti, una vigilanza efficace e sanzioni capaci di dissuadere ogni infrazione.

5.1. In questo modo ha cercato di contribuire alla parità dei diritti di tutti i potenziali fornitori e di assicurare che gli adempimenti a carico delle autorità aggiudicatrici non siano eccessivamente onerosi e possano essere applicati in maniera uniforme nell'intera Comunità.

5.2. Il Comitato constata con soddisfazione che si sta creando concretamente un contesto sempre più concorrenziale per gli appalti nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, dell'energia e dell'acqua.

6.1. Il nuovo quadro giuridico che entrerà in vigore nel gennaio 1993 è generalmente considerato solo come una «prima generazione» di norme comunitarie, da adattare poi man mano che si acquisirà maggiore esperienza con la loro applicazione. Tutte le direttive possono essere sottoposte e modificate successive. Un importante obiettivo che la Comunità si propone con le normative è peraltro quello di disporre delle informazioni sulla portata e sulle procedure degli appalti negli Stati membri che saranno necessarie per rivedere la regolamentazione in modo da renderla veramente adeguata.

6.2. Il Comitato auspica vivamente di essere informato dell'esperienza conseguita con l'applicazione della nuova normativa e di essere consultato sulle sue future modifiche. Esso è preoccupato soprattutto per gli effetti che le nuove procedure di appalto produrranno per quanto concerne l'occupazione, il grado di tutela a favore dei lavoratori, le condizioni sociali, ivi comprese fra l'altro le condizioni di lavoro, e in particolare il rispetto delle norme e degli standard minimi da parte di tutti i fornitori dei governi e degli enti pubblici della Comunità. A giudizio del Comitato, andranno prese in considerazione unicamente le offerte delle imprese che ottempereranno come minimo alle disposizioni sociali adottate dagli 11 Stati membri firmatari dell'accordo sulla politica sociale.

6.3. Il Comitato annette inoltre grandissima importanza al problema del futuro accesso delle piccole e medie imprese agli appalti degli enti fornitori di servizi essenziali.

6.4. È difficile prevedere in quale misura il nuovo giuridico sarà effettivamente in grado di assolvere il suo obiettivo precipuo, di creare cioè un contesto concorrenziale per i fornitori del settore pubblico (compresi gli enti di erogazione di proprietà privata), e quindi di accrescere l'efficienza degli enti pubblici e degli stessi enti di erogazione. In larga misura il risultato dipenderà dalle direttive sul ricorso. Per parte sua il Comitato non è in grado di giudicare se queste dissuaderanno veramente i servizi responsabili delle aggiudicazioni dal commettere infrazioni deliberate alle normative comunitarie. Senza questo effetto di dissuasione l'intero lavoro legislativo finirà per produrre ben pochi effetti immediati. Il Comitato giudica essenziale che le direttive sul ricorso entrino in vigore contemporaneamente alla direttiva sulle procedure.

6.5. Un quadro giuridico credibile, la cui autorevolezza sia generalmente riconosciuta, è una condizione necessaria per introdurre modifiche atte ad assicurare il corretto funzionamento della concorrenza. È però anche necessario intervenire con modifiche sul fronte dell'offerta. In effetti, senza una rete competitiva di subfornitori specializzati i fornitori del settore pubblico (e non da ultimo anche degli enti che offrono servizi

essenziali) con sede in Europa rischieranno di rimanere globalmente poco competitivi nei confronti dei concorrenti dei paesi terzi. D'altro canto, non tutte le attività delle grandi imprese, siano esse pubbliche o private, possono essere svolte con la massima efficienza, o in maniera ottimale, da subfornitori. È infatti necessario trovare una soluzione di equilibrio. È solo essendo consapevoli di tale fatto che la promozione delle attività di subfornitura in condizioni di trasparenza darà un contributo positivo al mercato europeo delle subforniture e alle prestazioni degli enti pubblici e dei fornitori di servizi essenziali. Incoraggiare la trasparenza delle condizioni di subfornitura potrebbe rappresentare proprio quell'innovazione necessaria per fare della legislazione europea uno strumento veramente efficace, atto a favorire l'efficienza degli enti fornitori di servizi essenziali. Il Comitato giudica indispensabile che la Comunità sviluppi un mercato europeo delle subforniture. La Commissione dovrebbe assicurare un'adeguata trasparenza in modo da non consentire che gli enti, spesso protetti dalle forze di mercato, procedano e sovvenzioni incrociate delle loro diverse attività interne non essenziali quando esse vengono esposte alla concorrenza.

OSSERVAZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI I SERVIZI

7.1. Il totale annuo dei servizi acquistati dagli enti pubblici fornitori di servizi essenziali (45 miliardi di ECU) corrisponde al 15-20% del totale degli appalti del settore.

7.2. Le norme proposte per questi contratti coincidono in larga misura con le disposizioni sugli appalti di servizi da parte del settore pubblico in generale, su cui il Comitato si è pronunciato il 29 maggio 1991⁽¹⁾. Le regole relative alle soglie (400 000 e 600 000 ECU) e ai concorsi di progettazione sono identiche. Sarebbe in ogni caso opportuno evitare soglie eccessivamente basse.

7.2.1. Lo stralcio della « Clausola paesi terzi » dall'articolo 29 preoccuperebbe fortemente il Comitato per le ripercussioni sull'interno comparto degli appalti di servizi in quanto, da un lato, una larga fetta del mercato pubblico si troverebbe esclusa dalla liberalizzazione e, dall'altro, non si hanno tutele di reciprocità sostanziale dei mercati dei paesi terzi.

7.3. Le due serie di norme prevedono entrambe una distinzione fra i servizi prioritari (per la quale è consigliabile introdurre immediatamente delle norme di concorrenza di applicazione comunitaria) e altri servizi, per i quali sono previsti unicamente i requisiti di trasparenza.

7.4. Nel contempo, le norme proposte per i servizi seguono il modello della direttiva sui settori esclusi per quanto riguarda la libertà di scelta della procedura e le condizioni relative a una pubblicazione non onerosa.

⁽¹⁾ GU n. C 191 del 22. 7. 1991.

7.5. La proposta presenta due innovazioni particolari: primo l'esclusione dei servizi interni e delle operazioni intragruppo, il che tiene conto delle strutture dei gruppi e delle *joint ventures* tipiche del settore delle forniture di servizi essenziali, e secondo una serie di esoneri dall'obbligo di pubblicare le specifiche tecniche relative alle offerte e gli avvisi di aggiudicazione per tutelare la riservatezza dei progetti e delle intenzioni.

7.6. Il Comitato propone di modificare come segue l'inizio del paragrafo 1 dell'articolo 23:

«L'ente aggiudicatore è tenuto a precisare nel capitolato ... (il resto è invariato)».

8.1. Il Comitato approva le proposte della Commissione relative ai servizi, e quindi anche l'intero testo codificato della direttiva sugli enti fornitori di servizi essenziali, fatte salve le riserve che seguono, riguardanti la distinzione dei servizi in due categorie i cui elenchi figurano negli allegati A e B.

8.2. Questo distinzione in due categorie non trova tutti concordi. Tali dissensi potrebbero essere tuttavia ridotti al minimo se agli enti fornitori di servizi essenziali fosse riconosciuta la facoltà di convertire contratti specifici dall'allegato XVI A all'allegato XVI B mediante una lettera d'intenti indirizzata dalla Commissione in cui precisano la ragione del cambiamento desiderato. Un motivo valido sarebbe ad esempio l'esigenza eccezio-

nale di assicurare la riservatezza di un'operazione commerciale, questione di cui il Comitato aveva sottolineato l'importanza in relazione ai prestatori di servizi nel punto 3.9 del parere sulla «Proposta di direttiva del Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi», emesso il 29 maggio 1991⁽¹⁾. Ciò dovrebbe essere possibile senza contravvenire alle norme della Comunità anche nei casi in cui il contratto d'acquisto originale non abbia incluso servizi di manutenzione di durata illimitata.

9. Articolo 11 bis, paragrafo 1

La percentuale dell'85 % va sostituita con 75 %.

10. Articolo 12

Aggiungere alla fine il capoverso che segue:

« 12 (d) Ai fini del calcolo del valore stimato di un appalto di servizi l'ente aggiudicatore detrae il valore corrispondente a scopi diversi da quelli indicati all'art. 2, par. 2; qualora l'importo complessivo residuo risultante da tale detrazione superi l'ammontare della detrazione, le disposizioni della presente direttiva saranno applicabili all'intero contratto. »

⁽¹⁾ GU n. C 191 del 22. 7. 1991.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1992.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Michael GEUENICH

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e ai sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera esplosiva

(92/C 106/04)

Il Consiglio, in data 22 gennaio 1992, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 A del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione « Industria, commercio, artigianato e servizi », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Perrin-Pelletier, in data 6 marzo 1992.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, il 25 marzo 1992, nel corso della 295^a sessione plenaria, il seguente parere.

Il Comitato approva la proposta della Commissione, fatte salve le osservazioni che seguono.

1. Presentazione della direttiva

1.1. Obiettivo generale

1.1.1. La gravità del rischio di esplosioni ha spinto tutti gli Stati membri ad elaborare normative di sicurezza particolarmente rigorose. In una serie di direttive di carattere tecnico sono state stabilite a livello comunitario le norme di sicurezza antiesplosive dei materiali elettrici impiegati in superficie o nelle miniere. L'obiettivo della direttiva in esame è quello di definire i principi generali di prevenzione del rischio di esplosione sfruttando le conoscenze tecniche nel campo dell'elettricità ma coprendo anche i rischi causati da materiale non elettrico (surriscaldamento dei componenti, raggi laser, vibrazioni, ecc.).

1.1.2. La proposta di direttiva si basa sull'articolo 100 A del Trattato che prevede la realizzazione del mercato interno mediante la soppressione degli ostacoli tecnici agli scambi. Il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri avviene sulla base di un elevato grado di sicurezza.

1.1.3. La proposta s'inserisce nell'ambito della « nuova strategia » e, sul piano tecnico, rimanda ai lavori di normazione del Comitato europeo per la standardizzazione (CEN) e del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec).

1.2. Procedure di commercializzazione

1.2.1. Il materiale impiegato nelle miniere (categoria M) formerà oggetto di una certificazione da parte di terzi a livello del prodotto e/o del sistema di garanzia di qualità dell'impresa (sono previste due procedure in funzione del livello di rischio). Per il materiale di superficie sono previste tre categorie di procedure in funzione del rischio e corrispondenti a quelle del mate-

riale impiegato in miniera. I materiali di superficie a basso rischio sono sottoposti ad un controllo di fabbricazione interno da parte del fabbricante.

1.2.2. La Commissione ha elaborato la proposta in esame dopo aver ampiamente consultato le parti interessate e in particolare il Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro, che ha formulato un interessante parere sulla proposta.

2. Osservazioni generali

2.1. Osservazioni relative al campo d'applicazione

2.1.1. Nel desiderio di includere nella stessa direttiva i pericoli causati dal materiale elettrico e da quello non elettrico, la Commissione si è assunta il rischio di mettere insieme due settori tecnici nei quali l'esperienza in materia di esplosioni varia considerevolmente. Esiste infatti un'ottima conoscenza industriale del rischio elettrico, diverse regolamentazioni e numerose norme a livello europeo e nazionale sono rispettate ed applicate con soddisfazione.

2.1.2. È opportuno che le prassi attualmente esistenti nell'industria elettrica ed elettronica in materia di prevenzione del rischio di esplosione non vengano rimesse in discussione dalla scomparsa delle direttive « vecchia impostazione ». Per quanto riguarda il rischio elettrico, la direttiva dovrebbe limitarsi ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi derivanti dalle regolamentazioni e certificazioni nazionali imposte ai fabbricanti (se attualmente se ne conoscono).

2.1.3. Per quanto riguarda il materiale non elettrico, i progressi sono molto meno evidenti. I fabbricanti di macchine specializzate comprendenti materiale elettrico che richiede un sistema di protezione antiesplosiva possono anche aver a che fare con altri rischi di esplosione (scelta dei materiali, ecc.). Tuttavia tale pratica industriale può essere orientata in base al capitolato tecnico

del settore clienti (in particolare petrolio e chimica). In questo campo attualmente esistono pochi casi di normazione a livello nazionale e nessuna normazione europea di un certo significato. Lo stato attuale delle conoscenze, comunque, ha individuato solo un numero limitato di rischi meccanici d'esplosione.

2.1.4. Nel settore non elettrico, a causa della mancanza di basi tecniche comuni e dell'applicazione potenziale della direttiva ad imprese non specializzate nelle tecniche antiesplosive, è necessaria la rapida elaborazione di norme europee. Si valuta positivamente l'annuncio da parte della Commissione di un prossimo mandato di normazione al CEN e Cenelec per colmare le lacune in questo settore.

2.2. *Legami tra le norme di progettazione e di utilizzazione*

2.2.1. La proposta concerne solo il ravvicinamento delle norme relative alla commercializzazione degli apparecchi destinati ad essere utilizzati in atmosfera esplosiva. Non armonizza la nozione di zona esplosiva sul luogo di utilizzazione, che forma oggetto di numerose definizioni che variano tra gli Stati membri e tra i rami dell'industria (miniere, chimica, petrolio). In pratica, un fabbricante rischia di trovarsi di fronte a diverse definizioni di atmosfera esplosiva in funzione del cliente e del paese di consegna. Tale situazione può creare incomprensioni e, dunque, pericoli se gli utenti non ricorrono agli stessi riferimenti tecnici.

2.2.2. La Direzione generale «Affari sociali» della Commissione sta elaborando una direttiva sulle condizioni di utilizzazione degli apparecchi che sarà basata sull'articolo 118 A del Trattato relativo alla sicurezza del lavoro. Sarebbe stato meglio, come già sottolineato dal Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro, se le due direttive «progettazione» e «utilizzazione» fossero state elaborate contemporaneamente, dato che in questa nuova direttiva dovrebbe essere armonizzata la definizione di zona esplosiva.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1992.

3. Osservazioni particolari

3.1. *Il problema degli impianti*

3.1.1. Occorre definire più chiaramente la nozione di apparecchio che rientra nel campo d'applicazione della direttiva, specificando la capacità di causare un'esplosione mediante una possibile fonte di accensione (altrimenti sarebbero incluse le esplosioni causate da una caldaia difettosa o da un recipiente ad aria compressa).

3.1.2. La direttiva non spiega con sufficiente chiarezza come verranno trattati gli impianti. La situazione è particolarmente delicata quando sono in molti ad essere responsabili del funzionamento e quando i rischi elettrici e meccanici sono inscindibilmente legati tra di loro.

3.1.3. Le procedure di certificazione della direttiva male si adattano al caso particolare dei grandi impianti (le fabbriche «chiavi in mano» dell'industria chimica) che contengono svariate apparecchiature. L'utilizzatore finale, che perlomeno ha la responsabilità di montare l'apparecchio in questione e che deve disporre del personale adeguatamente qualificato indipendente da quello responsabile del funzionamento dell'apparecchio, dovrebbe esser autorizzato a certificare egli stesso l'apparecchio, a qualunque categoria di rischio appartenga, senza per questo ricorrere ad un organismo di notifica come previsto dall'allegato XII della proposta.

3.2. *La lentezza delle procedure*

3.2.1. La garanzia della qualità totale (Modulo H) è una soluzione interessante per alcune grandi imprese ma volerla proporre come una procedura di certificazione ordinaria manca di realismo. Le piccole e medie imprese faranno inoltre fatica ad elaborare le procedure di garanzia della qualità di produzione (Modulo D) e del prodotto (Modulo E) oltre alla procedura d'esame del tipo. La questione tocca in modo particolare le piccole serie.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Michael GEUENICH

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che coordina le procedure d'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici

(92/C 106/05)

Il Consiglio, in data 4 febbraio 1992, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198, del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione « Industria, commercio, artigianato e servizi », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Kaaris, in data 6 marzo 1992.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, il 25 marzo 1992, nel corso della 295^a sessione plenaria, il seguente parere.

1. La proposta ha lo scopo di raggruppare tutti gli strumenti legislativi relativi alle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici adottati a partire dal 1971, codificandoli in un unico testo.
2. Il Comitato ritiene assai utile che tutti i testi siano codificati in una direttiva. La Commissione ha garantito che la compilazione codificata non ha scopi politici né contiene alcuna modifica dei testi. Per quanto riguarda l'allegato I, si deve garantire che vi figurino solo gli organismi di diritto pubblico che soddisfano ai requisiti esposti nel testo della direttiva.
3. Il Comitato desidererebbe che l'elenco dell'allegato I fosse considerato puramente indicativo e costantemente riveduto, onde garantire che rifletta in continuazione la situazione negli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1992.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Michael GEUENICH

Parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio riguardante la conclusione di un accordo di cooperazione fra la Comunità europea e la Repubblica di Finlandia relativo ad un programma di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore delle materie prime rinnovabili: selvicoltura e legnami (ivi compresi il sughero), Forest⁽¹⁾

(92/C 106/06)

Il Consiglio, in data 23 dicembre 1991, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 130 Q, secondo paragrafo, del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Energia, questioni nucleari e ricerca», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Noordwal, in data 4 marzo 1992.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, il 25 marzo 1992, nel corso della 295ª sessione plenaria, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Con Decisione del Consiglio del 20 novembre 1989⁽²⁾ è stato adottato un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico (R & ST) per la Comunità economica europea nel settore delle materie prime e del riciclaggio (1990-1992), i cui obiettivi sono i seguenti:

- potenziare la posizione concorrenziale delle industrie comunitarie che operano nel settore delle materie prime e del riciclaggio,
- favorire la collaborazione transfrontaliera nella ricerca industriale strategica,
- favorire il trasferimento di tecnologie tra Stati membri e tra settori, in particolare quelli che hanno una presenza dominante di piccole e medie imprese,
- determinare in quale misura il programma abbia contribuito a promuovere l'eccellenza scientifica generale nel settore delle materie prime e del riciclaggio, ed in quale misura il conseguimento di questo obiettivo abbia contribuito alla coesione economica e sociale della Comunità.

1.2. Tale programma comprende quattro sottoprogrammi ed è dotato di fondi per 45 milioni di ECU, suddivisi nel modo seguente (in milioni di ECU):

1. materie prime primarie: 21;
2. riciclaggio di metalli non ferrosi e strategici: 6;
3. materie prime rinnovabili: selvicoltura e legnami (ivi compreso il sughero) (Forest): 12.
4. riciclaggio dei rifiuti (Reward): 6.

1.3. Ai sensi dell'articolo 8 della decisione del Consiglio, la Commissione è autorizzata a negoziare, conformemente all'articolo 130 N del Trattato, accordi, tra gli altri, con i paesi terzi europei che hanno concluso con la Comunità accordi quadro di cooperazione scien-

tifica e tecnica, al fine di una loro associazione al programma. Tali accordi di cooperazione possono tuttavia concernere unicamente le parti del programma relative alle materie prime rinnovabili, alla selvicoltura e ai legnami ed al riciclaggio dei rifiuti.

1.4. Un accordo quadro di questo tipo è stato concluso con la Finlandia ed è stato approvato con Decisione del Consiglio del 9 febbraio 1987⁽³⁾.

1.5. La proposta di decisione in esame ha pertanto come oggetto l'approvazione dell'accordo di cooperazione negoziato tra la Comunità e la Finlandia, al fine di associare tale Stato all'esecuzione del sottoprogramma Forest.

1.6. Il progetto d'accordo accluso alla proposta di decisione prevede:

- Un contributo finanziario della Finlandia per il finanziamento delle attività da svolgere nel quadro di contratti di ricerca, nonché delle spese di gestione e di amministrazione relative al sottoprogramma Forest. Tale contributo finanziario è proporzionale al prodotto interno lordo della Finlandia ed ammonta a 280 423 ECU.
- Il diritto, per persone e organismi di ricerca della Finlandia di presentare proposte di ricerca, nonché di concludere i relativi contratti con la Commissione.
- L'istituzione di un comitato di cooperazione, composto di rappresentanti della Comunità e della Finlandia, incaricato di assicurare una corretta esecuzione dell'accordo, nonché il coordinamento e una reciproca informazione sullo sviluppo del sottoprogramma Forest. Detto comitato adotterà il proprio regolamento interno.
- Le condizioni di rinegoziazione o di eventuale recessione dall'accordo.

⁽¹⁾ GU n. C 316 del 6. 12. 1991, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 359 dell'8. 12. 1989, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 71 del 14. 3. 1987, pag. 29.

2. Osservazioni

2.1. Il Comitato approva la proposta di decisione.

2.2. Per il resto, il Comitato rinvia alle osservazioni formulate nel parere elaborato contestualmente al pre-

sente sulla proposta di decisione in merito alla conclusione di un analogo accordo di cooperazione con il Regno di Svezia⁽¹⁾ (punti da 2.2 a 2.5)⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 316 del 6. 12. 1991, pag. 10.

⁽²⁾ Doc. CES 359/92.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1992.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Michael GEUENICH

Parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio riguardante la conclusione di un accordo di cooperazione fra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia relativo ad un programma di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore delle materie prime rinnovabili: selvicoltura e legnami (ivi compreso il sughero), Forest e il riciclaggio dei rifiuti Reward⁽¹⁾

(92/C 106/07)

Il Consiglio, in data 19 dicembre 1992, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 130 Q, secondo comma, del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Energia, questioni nucleari e ricerca», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Noordwal, in data 4 marzo 1992.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, il 25 marzo 1992, nel corso della 295^a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Con Decisione del Consiglio del 20 novembre 1989⁽²⁾ è stato adottato un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico (R&ST) per la Comunità economica europea nel settore delle materie prime e del riciclaggio (1990-1992), i cui obiettivi sono i seguenti:

- potenziare la posizione concorrenziale delle industrie comunitarie che operano nel settore delle materie prime e del riciclaggio,
- favorire la collaborazione transfrontaliera nella ricerca industriale strategica,
- favorire il trasferimento di tecnologie tra Stati membri e tra settori, in particolare quelli che hanno una presenza dominante di piccole e medie imprese,
- determinare in quale misura il programma abbia contribuito a promuovere l'eccellenza scientifica

generale nel settore delle materie prime e del riciclaggio, ed in quale misura il conseguimento di questo obiettivo abbia contribuito alla coesione economica e sociale della Comunità.

1.2. Tale programma comprende quattro sottoprogrammi ed è dotato di fondi per 45 milioni di ECU, suddivisi nel modo seguente (in milioni di ECU):

1. materie prime primarie: 21;
2. riciclaggio di metalli non ferrosi e strategici: 6;
3. materie prime rinnovabili: selvicoltura e legnami (ivi compreso il sughero) (Forest): 12;
4. riciclaggio dei rifiuti (Reward): 6.

1.3. Ai sensi dell'articolo 8 della decisione del Consiglio, la Commissione è autorizzata a negoziare, conformemente all'articolo 130 N del Trattato, accordi, tra gli altri, con i paesi terzi europei che hanno concluso con la Comunità accordi quadro di cooperazione scien-

⁽¹⁾ GU n. C 316 del 6. 12. 1991, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. L 359 dell'8. 12. 1989, pag. 16.

tifica e tecnica, al fine di una loro associazione al programma. Tali accordi di cooperazione possono tuttavia concernere unicamente le parti del programma relative alle materie prime rinnovabili, alla selvicoltura e ai legnami ed al riciclaggio dei rifiuti.

1.4. Un accordo quadro di questo tipo è stato concluso con la Svezia ed è stato approvato con Decisione del Consiglio del 9 febbraio 1987⁽¹⁾.

1.5. La proposta di decisione in esame ha pertanto come oggetto l'approvazione dell'accordo di cooperazione negoziato tra la Comunità e la Svezia, al fine di associare tale Stato all'esecuzione dei sottoprogrammi Forest e Reward.

1.6. Il progetto d'accordo, accluso alla proposta di decisione, prevede:

- Un contributo finanziario della Svezia per il finanziamento delle attività da svolgere nel quadro di contratti di ricerca, nonché delle spese di gestione e di amministrazione relative ai due sottoprogrammi indicati. Tale contributo finanziario è proporzionale al prodotto interno lordo della Svezia ed ammonta a 681 801 ECU (di cui 454 534 al sottoprogramma Forest e 227 267 al sottoprogramma Reward).
- Il diritto, per persone e organismi di ricerca della Svezia, di presentare proposte di ricerca, nonché di concludere i relativi contratti con la Commissione.
- L'istituzione di un comitato di cooperazione, composto di rappresentanti della Comunità e della Svezia, incaricato di assicurare una corretta esecuzione dell'accordo, nonché il coordinamento e una reciproca informazione sullo sviluppo dei sottoprogrammi Forest e Reward. Detto comitato adotterà il proprio regolamento interno.
- Le condizioni di rinegoziazione o di eventuale recessione dall'accordo.

2. Osservazioni

2.1. Il Comitato approva la proposta di decisione con la riserva delle osservazioni qui di seguito formulate.

⁽¹⁾ GU n. L 71 del 14. 3. 1987, pag. 29.

2.2. Il programma specifico di R&ST nel settore delle materie prime e del riciclaggio era stato approvato globalmente dal Comitato il 26 aprile 1989⁽²⁾.

2.3. Il Comitato aveva tuttavia criticato la ripartizione indicativa degli stanziamenti tra i vari sottoprogrammi allora proposti, per il rilievo dato alle materie prime primarie, settore di ricerca che da solo doveva fruire di circa la metà degli stanziamenti previsti per l'intero programma.

2.4. Il Comitato riteneva che tale ripartizione non riflettesse l'ordine di priorità tra i vari sottoprogrammi e la loro rispettiva importanza, in riferimento alla gravità dei problemi di tutela dell'ambiente ed all'urgenza di trovarvi delle soluzioni. Esso chiedeva quindi che venissero ridotti gli stanziamenti destinati al sottoprogramma «materie prime primarie» e che i fondi così resi disponibili venissero riallocati ed assegnati allo svolgimento degli altri tre sottoprogrammi.

2.5. Il presente parere offre al Comitato l'opportunità di deplorare vivamente il fatto che detta raccomandazione non sia stata presa in debita considerazione dal Consiglio che ha deciso invece di adottare la ripartizione indicativa degli stanziamenti proposta dalla Commissione.

2.6. Si rammenta inoltre che le attività di ricerca condotte nell'ambito del sottoprogramma Reward sono strettamente connesse a quelle svolte nell'ambito del programma STEP, approvato dal Consiglio il 20 novembre 1989⁽³⁾, nel settore delle tecnologie per la tutela ambientale — ricerca nel campo del riciclo dei rifiuti. Il Comitato aveva insistentemente invitato la Commissione a garantire la complementarità dei progetti di ricerca da svolgere nell'ambito dei due programmi in questione allo scopo precipuo di assicurare il massimo rendimento delle esigue risorse destinate al programma Reward.

2.7. Poiché la conclusione di accordi di cooperazione bilaterale relativi al programma STEP, specie con la Svezia, è stata decisa dal Consiglio⁽⁴⁾, il Comitato invita la Commissione ad assicurarsi in particolare che esista una stretta sinergia tra le attività di ricerca che verranno svolte in applicazione dei due accordi di cooperazione nel settore del riciclaggio dei rifiuti.

⁽²⁾ GU n. C 159 del 26. 6. 1989, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 359 dell'8. 12. 1989, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1992.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1992.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Michael GEUENICH

Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento ⁽¹⁾

(92/C 106/08)

Il Consiglio, in data 5 dicembre 1991, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 a del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Agricoltura e pesca», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Wick, in data 12 marzo 1992.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 25 marzo 1992, nel corso della 295^a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Il Comitato accoglie con favore la proposta della Commissione, fatte salve le osservazioni che seguono.

2. Osservazioni generali

2.1. Il Comitato rimanda ai diversi pareri da esso formulati nel contesto della problematica in oggetto. Esso ribadisce in particolare quanto espresso nel parere del 16 dicembre 1987 e appoggia l'intento della Commissione di aderire alla Convenzione europea del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da macello.

2.2. Il Comitato constata con soddisfazione che la proposta in esame concretizza l'intenzione della Commissione di presentare un regolamento sul tema «Protezione degli animali da macello».

2.3. Il Comitato considera indispensabile che le disposizioni previste siano sottoposte a controlli adeguati in modo da garantire il rispetto permanente dei provvedimenti relativi alla protezione degli animali.

3. Osservazioni particolari

3.1. *Capitolo I, articolo 1, paragrafo 1*

Il Comitato constata che il campo d'applicazione della proposta in esame non è evidente. Gli abbattimenti nell'azienda per consumo personale e vendita al dettaglio dovrebbero essere esclusi.

Tra gli animali contemplati dalla proposta non figurano inoltre gli animali acquatici. Per escludere poi la selvaggina, i termine «abbattimento di animali» dovrebbe essere sostituito con «abbattimento di animali domestici».

3.2. *Capitolo I, articolo 1, paragrafo 2*

Il Comitato auspica che la deroga prevista per le prove scientifiche e tecniche venga utilizzata nel modo più limitato possibile onde escludere qualsiasi possibilità di abuso. Per quanto concerne poi la deroga relativa a metodi speciali di macellazione nel quadro di particolari riti religiosi occorre precisare chiaramente che le disposizioni relative alla protezione degli animali per il trasferimento e la stabulazione non devono differire da quelle generalmente valide e che solo l'immobilizzazione e l'abbattimento possono svolgersi secondo i principi alla base di tali riti religiosi. Si dovrebbe esaminare in proposito la possibilità, previa consultazione delle comunità religiose interessate, di convenire per tali riti di metodi uniformi di macellazione su scala comunitaria per ognuna di dette comunità.

3.3. *Capitolo I, articolo 2, paragrafo 1*

Il Comitato fa osservare che, oltre agli impianti fissi di macellazione, esistono impianti mobili di cui occorre tener presenti le caratteristiche, specie per quanto concerne la stabulazione degli animali da macello.

3.4. *Capitolo I, articolo 2, paragrafo 2*

Il Comitato fa notare come anche nelle operazioni di carico degli animali da macello si debba procedere tenendo conto delle disposizioni sulla protezione degli animali. Pertanto, il testo dovrebbe essere modificato come segue: «il carico e lo scarico di animali...».

3.5. *Capitolo I, articolo 3*

Il Comitato ritiene che il testo «unnötigen Aufregung...» (inutili eccitazioni...) debba essere sostituito da «vermeidbare Aufregung» (eccitazioni... che possano essere evitati).

3.6. *Capitolo II, articolo 4*

Come esposto al Capitolo I, articolo 2, paragrafo 1, vanno qui inclusi e menzionati espressamente gli

⁽¹⁾ GU n. C 314 del 5. 12. 1991, pag. 14.

impianti mobili di macellazione. Si dovrà inoltre riformulare «unnötigen Aufregungen...» in «vermeidbaren Aufregungen...».

3.7. Capitolo II, articolo 7

Il Comitato auspica che l'accertamento delle competenze tecniche del personale addetto allo stordimento venga eseguito da un veterinario. La sola certificazione da parte delle autorità è troppo imprecisa e non garantisce gli interessi della protezione degli animali.

3.8. Capitolo III, articolo 9

La sola deroga accordata relativa alla macellazione di volatili da parte dell'allevatore per essere consumati nell'azienda, ferma restando l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, è troppo restrittiva. Vanno aggiunti al riguardo anche conigli, angelli e capretti, nonché suini.

3.9. Capitolo III, articolo 11

Nel testo tedesco manca l'indicazione dell'articolo.

3.10. Capitolo III, articolo 12

Il Comitato constata che, in linea di massima, si deve partire dal presupposto che non è possibile escludere ulteriori sofferenze agli animali feriti o malati in sede di trasporto al macello. Altrimenti si dovrebbe vietare in maniera categorica il trasporto dell'animale. Sarebbe più logico e accettabile stabilire che tali sofferenze supplementari non devono oltrepassare limiti ritenuti sopportabili dal punto di vista veterinario. Gli animali, di cui non si può più utilizzare la carne per il consumo umano, vanno abbattuti sul posto.

3.11. Capitolo IV, articolo 18, paragrafo 2

Il Comitato, in funzione della protezione degli animali, ritiene indispensabile che in caso di infrazioni reiterate, in particolare quando queste comportino sofferenze gravi per gli animali, non solo si possa, bensì si debba ricorrere a sanzioni.

3.12. Allegato A, I, punto 3

Secondo il Comitato è inaccettabile che durante la consegna, il trasferimento e la stabulazione, gli animali debbano essere tenuti separati a causa della « loro origine ». Ciò è possibile solo nel caso di animali provenienti da grosse mandrie. Può tuttavia presentarsi il caso di animali provenienti da più piccole mandrie e che non possono venire collocati separatamente durante il trasporto e la stabulazione prima della macellazione.

3.13. Allegato A, I, nuovo punto 7

Il Comitato raccomanda che agli animali da macello venga impedita, mediante pareti divisorie, la vista di altri animali della stessa specie già abbattuti.

3.14. Allegato A, II, punto 2

Il Comitato prende nota del divieto di sollevare gli animali per la testa, le corna, le orecchie, i piedi, la coda o il vello. A tale proposito suggerisce che tali limitazioni prevedano deroghe per i volatili. Il Comitato riterrebbe inoltre opportuno che la Commissione rediga un elenco che enumeri le misure autorizzate per spingere gli animali da macello. Ciò risulterebbe estremamente utile nella pratica.

3.15. Allegato A, II, punto 4

Il Comitato constata che ad essere vietata è la sola pratica di percuotere gli animali su parti particolarmente sensibili del corpo. Ciò significa che, allo scopo di spingere l'animale, determinate misure, come ad esempio il percuotere, vengono generalmente ammesse. Nell'ultima frase viene comunque espressamente vietato « colpire », in definitiva sinonimo di « percuotere », gli animali. Per maggior chiarezza bisognerebbe aggiungere « è vietato colpire gli animali con esagerata violenza o frequenza ». Inoltre la formulazione « afferrarne gli occhi » deve essere corretta in « ...colpirne le orbite ».

3.16. Allegato B, punto 1

Il Comitato raccomanda che per l'immobilizzazione degli animali sia escluso l'impiego di tranquillizzanti.

3.17. Allegato C, II, punto 4, lettera A

La concentrazione minima indicata di anidride carbonica del 70 % è troppo bassa; concentrazioni non inferiori al 75 o 80 % garantirebbero maggior sicurezza nello stordimento.

3.18. Allegato C, II, punto 4, lettera D

Il Comitato trova imprecisa la formulazione della versione tedesca « Einzel- bzw. Doppelbuchten » (contenitori ad uno o a due posti). Se si ritengono appropriate entrambe le forme di trasporto si dovrebbe utilizzare la preposizione « oder » (oppure).

3.19. Allegato D, punto 1

Il Comitato suggerisce di modificare la formulazione in

modo che l'utilizzazione del proiettile captivo o libero sia seguita dall'enervezione e che il dissanguamento venga eseguito entro un minuto dallo stordimento.

3.20. *Allegato F*

Dovrebbe esservi inserito anche il biossido di carbonio.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1992.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Michael GEUENICH

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della Direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile⁽¹⁾

(92/C 106/09)

Il Consiglio, in data 14 gennaio 1992, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione « Agricoltura e pesca », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Wick in data 12 marzo 1992.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 25 marzo 1992, nel corso della 295ª sessione plenaria, il seguente parere.

1. Il Comitato accoglie favorevolmente la proposta della Commissione, fatte salve le seguenti osservazioni.

2. Osservazioni generali

2.1. Il Comitato rinvia al parere del 26 settembre 1984 in merito alla proposta di direttiva del Consiglio relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli delle carni fresche⁽²⁾. In sostanza, il Comitato aveva ritenuto opportune le disposizioni sui contributi per l'eliminazione delle distorsioni di concorrenza per quanto riguarda i costi dei controlli e la loro copertura e aveva approvato l'armonizzazione delle norme.

2.2. Il Comitato nota con soddisfazione che nel frattempo sono state emanate nuove disposizioni tecniche di applicazione e le procedure d'ispezione e controllo sono state aggiornate.

2.3. La Direttiva 85/73/CEE ha in seguito definito le norme per la riscossione dei contributi per le ispezioni degli animali da macello e della carne e per i controlli sanitari relativi alle carni fresche.

2.4. Obiettivo della proposta in esame è di estendere le norme sui contributi al controllo di tutti i prodotti oggetto di scambi intracomunitari (Direttiva 89/662/CEE)⁽³⁾ e al controllo di tutti i prodotti di origine animale importati dai paesi terzi (Direttiva 90/675/CEE)⁽⁴⁾.

2.5. Il Comitato rimanda ai pareri in merito alle Direttive 89/662/CEE e 90/675/CEE con i quali ha approvato l'introduzione dei principi per i controlli dei prodotti d'origine animale nel mercato interno, nonché sulle importazioni dai paesi terzi; con tali direttive sono stati effettuati chiari passi avanti circa le modalità e il contenuto dei controlli.

⁽¹⁾ GU n. C 36 del 14. 2. 1991, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. C 307 del 19. 11. 1984.

⁽³⁾ GU n. L 395 del 13. 12. 1989, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1990.

2.6. Oggi come allora, bisogna evitare che con la proposta di estensione delle disposizioni sui contributi attualmente in esame venga dato adito a distorsioni della concorrenza e ciò nell'interesse di una circolazione quanto più libera possibile dei prodotti di origine animale.

2.7. Considerando anche la sentenza della Corte di giustizia europea sulla riscossione dei contributi per i controlli veterinari, il Comitato giudica opportuna l'estensione delle norme sui contributi entro i limiti previsti. L'estensione generale delle norme di base della Direttiva 85/737/CEE ai prodotti di origine animale è pertanto la strada più adatta.

2.8. Il Comitato nota tuttavia che l'introduzione di contributi sotto forma di livelli forfettari non ha portato ad un'armonizzazione soddisfacente, in quanto agli Stati membri è stata concessa la possibilità di riscuotere contributi più elevati qualora fossero necessari per la copertura dei costi reali. Esso ritiene invece che questo vada quanto più possibile evitato, particolarmente nel caso dei nuovi contributi.

3. Osservazioni particolari

3.1. *Articolo 1, punto 3, nuovo paragrafo 3, primo trattino*

Il Comitato approva che, nel caso di trasporto intracomunitario di prodotti di origine animale, i contributi debbano essere riscossi solo per i controlli nel paese d'origine e non per quelli nel paese di destinazione. I controlli su prelievo nel paese di destinazione e i controlli durante il trasporto dovranno anche in futuro continuare ad essere effettuati dalle amministrazioni pubbliche degli Stati membri.

3.2. *Articolo 1, punto 4, nuovo paragrafo 3, primo trattino*

Per quanto riguarda la fissazione dei livelli forfettari dei contributi e la definizione delle modalità di applicazione, il Comitato ritiene che la procedura prevista al nuovo articolo 4 bis non possa essere applicata (cfr. art. 1, punto 5).

Inoltre, per evitare il più possibile distorsioni di concorrenza dovute a livelli diversi, i contributi devono essere fissati in modo che i livelli forfettari non si discostino eccessivamente dai livelli reali (i contributi effettivamente riscossi negli Stati membri).

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1992.

3.3. *Articolo 1, punto 5*

Il Comitato nota che la procedura proposta mediante istituzione di un comitato veterinario permanente è sostanzialmente diversa da quella finora in vigore, che prevede una decisione del Consiglio a maggioranza qualificata. I livelli forfettari dei contributi dovrebbero tuttavia essere fissati considerando attentamente la situazione dei costi e le strutture veterinarie disponibili nei singoli Stati membri; altrettanto dicasi per le norme di applicazione. Agli Stati membri andrebbe poi concesso un vero diritto ad esprimersi. La procedura proposta è invece solo una procedura di consultazione, senza che gli Stati membri abbiano la facoltà di partecipare al processo decisionale. Pertanto il Comitato giudica necessaria la procedura finora in vigore di decisione del Consiglio, o per lo meno quella della decisione da parte del comitato veterinario permanente, valida del resto in tutte le normative veterinarie, entrambe a maggioranza qualificata.

3.4. In tale contesto il Comitato rinvia al parere sulla proposta di regolamento del Consiglio relativa ai controlli veterinari sugli animali importati nella Comunità dai paesi terzi (doc. CES 871/91) ⁽¹⁾. In tale parere è stato giudicato opportuno che la Commissione presenti regolarmente delle relazioni dalle quali poter evincere le norme adottare in base alla procedura che prevede l'intervento del comitato veterinario permanente e le particolari violazioni accertate. Il Comitato chiede alla Commissione di procedere allo stesso modo anche per quanto riguarda la proposta in esame.

3.5. *Articolo 2*

3.5.1. Il Comitato esprime nuovamente il suo stupore per l'ennesima proposta della Commissione contenente un termine non realistico per l'entrata in vigore delle disposizioni nella legislazione nazionale.

3.5.2. La scadenza prevista al paragrafo 1 — 31 dicembre 1991 — lascia infatti alquanto perplessi, considerando la data della proposta della Commissione — 26 novembre 1991. In genere bisognerebbe prevedere un adeguato lasso di tempo per la trasposizione delle disposizioni nelle legislazioni nazionali.

⁽¹⁾ GU n. C 269 del 14. 10. 1991, pag. 36.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Michael GEUENICH

Parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio relativa alla compensazione nazionale transitoria a favore degli agricoltori tedeschi ⁽¹⁾

(92/C 106/10)

Il Consiglio, in data 20 febbraio 1992, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione « Agricoltura e pesca », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Schnieders, in data 12 marzo 1992.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 25 marzo 1992, nel corso della 295ª sessione plenaria, il seguente parere.

1. Il Comitato approva la proposta della Commissione.
2. Le perdite subite dai produttori agricoli della Repubblica federale di Germania per lo smantellamento, nel 1984, degli importi compensativi monetari sono state compensate da un aumento dell'imposta sul valore aggiunto. Questa misura è stata in vigore sino al 31 dicembre 1991. Ne consegue per le aziende agricole tedesche un'ulteriore perdita di reddito pari al 7%. Su scala comunitaria, i redditi medi dei produttori agricoli tedeschi sono tra i più bassi e, come ha sottolineato la Commissione, non hanno registrato un'evoluzione positiva.
3. Pertanto la Commissione propone che la Repubblica federale di Germania sia autorizzata a calcolare, per il 1992, una compensazione basata sulla superficie. Tale misura resta in vigore limitatamente al 1992.
4. Il Comitato ne prende atto e invita la Commissione a valutare l'applicazione di tale misura e a riferire in proposito.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1992.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Michael GEUENICH

(1) GU n. C 54 del 29. 2. 1992, pag. 4.

Parere in merito alla relazione annuale sull'attuazione della riforma dei fondi strutturali (1990)

(92/C 106/11)

La Commissione, in data 13 dicembre 1991, ha deciso, conformemente all'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla relazione annuale sull'attuazione della riforma dei fondi strutturali (1990).

La Sezione «Sviluppo regionale, assetto territoriale ed urbanistica», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Christie, in data 13 marzo 1992.

Il Comitato economico e sociale ha adottato, il 25 marzo 1992, nel corso della 295ª sessione plenaria, a maggioranza e 2 astensioni, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Nel presentare la seconda relazione annuale sull'attuazione della riforma dei fondi strutturali⁽¹⁾, la Commissione adempie all'obbligo fissato dal disposto dell'articolo 16 del Regolamento (CEE) n. 2052/88 (regolamento quadro) sulla riforma dei fondi strutturali. La prima relazione annuale sull'attuazione di tali riforme⁽²⁾ ha formato oggetto di un precedente parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾, il cui relatore era Mc Garry.

1.2. L'articolo 16 del regolamento quadro prevede che la Commissione, nella relazione annuale, «indichi i progressi conseguiti nel raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e nella concentrazione degli interventi ai sensi dell'articolo 12».

1.3. Nella seconda relazione annuale, la Commissione intende «stendere un bilancio circostanziato dell'attuazione dei quadri comunitari di sostegno (QCS), del coordinamento tra i fondi e con gli altri strumenti finanziari, nonché dei primi risultati delle analisi valutative effettuate finora». (Riassunto e commenti, pag. 1).

1.4. Occorre rammentare che, nel parere in merito alla prima relazione annuale sull'attuazione della riforma dei fondi strutturali, il Comitato aveva formulato alcune raccomandazioni che dovevano essere incluse nella seconda relazione annuale della Commissione. Vanno rammentate in particolare le seguenti:

- che la relazione annuale fornisca informazioni più dettagliate in merito all'impatto della riforma per giungere alla coesione economica e sociale nelle regioni della Comunità,
- che la relazione rendesse più esplicito l'impatto del programma del mercato unico sulle regioni della Comunità,

- che le successive relazioni annuali contenessero maggiori informazioni sul modo in cui la compartecipazione funziona in pratica nei diversi Stati membri,
- che la relazione annuale includesse i risultati degli esperti autonomi incaricati di valutare l'attuazione delle riforme,
- che la Commissione fornisca una valutazione dei gradi d'integrazione raggiunti, nella pratica, nel cosiddetto approccio integrato allo sviluppo.

1.5. Il Comitato, pur constatando che la Commissione ne ha tenuto parzialmente conto, si rammarica del fatto che i seguenti argomenti non siano stati trattati sistematicamente:

- utilizzazione dei contributi globali,
- misure d'assistenza tecnica,
- rispetto per le procedure di valutazione dell'impatto ambientale.

2. Revisione generale della seconda relazione annuale sull'attuazione della riforma dei fondi strutturali

2.1. Relazione sulle principali caratteristiche dell'attuazione (capitolo 1)

2.1.1. La Commissione rileva un atteggiamento globale positivo di fronte ai progressi compiuti nell'attuazione degli elementi della riforma su cui si è posto l'accento nel corso del 1990, quali: l'approvazione delle forme di assistenza; la valutazione ex ante, conformemente al disposto dell'articolo 16 del regolamento di coordinamento; il controllo dei QCS ed i programmi approvati.

2.1.2. La Commissione osserva che le principali caratteristiche della riforma dei fondi strutturali (programmazione pluriennale, compartecipazione e addizionalità) costituiscono dei benefici notevoli che

⁽¹⁾ Doc. COM(91) 400 def.

⁽²⁾ Doc. COM(90) 516 def.

⁽³⁾ GU n. C 159 del 17. 6. 1991, pag. 79.

dovrebbero essere preservati e consolidati e contribuiscono al successo dell'approccio integrato.

2.1.3. La Commissione richiama tuttavia l'attenzione sui seguenti modi specifici:

- I fondi non sono spesso commisurati alle esigenze espresse, e ciò è stato alle volte considerato una minaccia per lo sforzo di programmazione.
- Sebbene la compartecipazione sia ampiamente riconosciuta come uno dei punti di forza della riforma, la tendenza di alcuni paesi ad attribuire al governo centrale il potere di esercitare autorità sugli enti regionali, ha minato tale principio ed ha ridotto l'apporto dei partner locali alla strategia di sviluppo.
- La Commissione informa che alcuni Stati membri hanno ritardato nel fornire le informazioni richieste per la verifica dell'addizionalità. Gli Stati membri dovrebbero conformarsi alle norme anche nei casi in cui gli accordi di spesa pubblica rendono difficile evincere la necessaria informazione dai conti nazionali, come nel Regno Unito.
- Sorgono alcune difficoltà di attuazione, specialmente riguardo alle disposizioni finanziarie. La Commissione ha pertanto iniziato a tentare di modificare e semplificare gli aspetti procedurali.

2.1.4. Il Comitato condivide le preoccupazioni della Commissione riguardo a tali punti. In particolare, il problema dell'addizionalità rimane fondamentale per il successo dei fondi, ed il Comitato appoggia senza riserve gli sforzi della Commissione per ottenere dagli Stati membri le informazioni richieste per la conferma dell'addizionalità.

2.1.5. La relazione della Commissione rileva che i fondi strutturali stanno avendo un effetto positivo globale. Tuttavia, il Comitato osserva che la Relazione non mostra l'impatto generale dei fondi a livello locale, ovvero il modo in cui sono stati distribuiti ed utilizzati all'interno degli Stati membri.

2.2. *Analisi dell'attuazione dell'obiettivo 1 (capitolo 2)*

2.2.1. L'obiettivo 1 interessa sette paesi ed è attuato con un uncio QCS, ad esclusione della Francia. Dall'entrata in vigore della riforma, sono stati approvati più di 300 programmi o altre forme d'intervento.

2.2.2. La Commissione parla di previsioni, basate su modelli, dell'impatto macroeconomico che le riforme

avranno sulle regioni dell'obiettivo 1. Tali previsioni suggeriscono che le suddette regioni dovrebbero ottenere miglioramenti significativi sia per prodotto interno lordo (PIL) che per l'occupazione, come risultato diretto delle riforme. Le risorse nazionali e comunitarie stanziante per le regioni dell'obiettivo 1 nel quadro dei QCS rappresentano una componente significativa della spesa pubblica totale nei paesi interessati.

2.2.3. In particolare, le previsioni indicano che, entro il 1993, potranno essere creati o mantenuti circa 350 000 posti di lavoro nelle regioni dell'obiettivo 1, grazie ai contributi della Comunità.

2.2.4. Le previsioni della Commissione dimostrano che ove non fosse mantenuto oltre il 1993 lo sforzo solidale mirante a favorire l'integrazione economica e sociale delle regioni in ritardo di sviluppo, talune economie subirebbero un grave choc economico, in particolare mediante un calo brutale della domanda.

2.2.5. La Commissione ha altresì effettuato delle valutazioni ex ante per singoli paesi e regioni dell'obiettivo 1. Tali studi dimostrano che, in termini globali, l'impatto potenziale dei fondi strutturali potrebbe far passare il PIL di tali paesi e regioni, nel 1993, dall'1,5 % al 2,5 %, aumentando la loro capacità di rimettersi al passo con i Dodici. Pur accogliendo ciò, il Comitato rileva che il PIL è solo uno dei numerosi e importanti indicatori di coesione (per esempio, occupazione, emigrazione, povertà) e che occorre richiamare l'attenzione sugli sviluppi di questi altri aspetti.

2.2.6. Il Comitato accoglie la presentazione di tali valutazioni ex ante dell'impatto delle riforme sulle regioni dell'obiettivo 1. Non solo tali previsioni dimostrano chiaramente che, concentrando le risorse, la politica comunitaria può raggiungere un evidente impatto (macroeconomico) sul reddito e sull'occupazione nelle suddette regioni, contribuendo quindi all'obiettivo complessivo di rafforzare la coesione all'interno della Comunità, ma illustrano anche i vantaggi specifici legati alla programmazione dell'intervento all'interno della struttura dei QCS.

2.2.7. Il Comitato ritiene sia importante sottolineare che i vantaggi nel campo dell'occupazione e del reddito, previsti dalla Commissione, possono realizzarsi solo se gli impegni d'investimento presi nei rispettivi QCS vengano portati a termine nella loro interezza. Il Comitato rileva altresì che tali previsioni non prendono tuttavia in considerazione gli sviluppi nelle altre politiche comunitarie [politica agricola comune (PAC), Unione economica e monetaria (UEM), il Mercato unico, ecc.] che avverranno nello stesso periodo, che potrebbero contrastare la spinta dei fondi strutturali, e che influenzeranno sicuramente il rendimento totale.

2.3. *Analisi dell'attuazione degli altri obiettivi* (capitolo 3)

2.3.1. Obiettivo 2

2.3.1.1. La forma d'intervento predominante, nelle regioni dell'obiettivo 2, è quella del programma operativo. Nel 1989 e nel 1990 sono stati approvati 109 programmi operativi, 11 grandi progetti e 3 sovvenzioni globali per mettere in atto le priorità definite nel QCS. Il contributo comunitario aggregato a queste operazioni è dell'ordine di 2 297 milioni di ECU.

2.3.1.2. Nelle regioni dell'obiettivo 2, la Commissione ha cercato di concentrare i fondi sulle misure che creano occupazione, per fare fronte ai posti di lavoro perduti a seguito del declino industriale. Il Comitato approva la maggiore importanza, data dalla Commissione, al miglioramento della competitività delle imprese piuttosto che sulle infrastrutture di base su vasta scala.

2.3.1.3. La Commissione afferma che è praticamente impossibile valutare ex ante l'impatto delle forme d'intervento comunitario sulle regioni dell'obiettivo 2. Non solo i dati statistici necessari non sono disponibili, ma il carattere marginale dell'intervento comunitario, rispetto alla spesa nazionale, rende impossibili i tentativi di valutare il potenziale impatto macroeconomico a livello regionale. Ad ogni modo, la Commissione confida nel fatto che l'impatto dell'intervento comunitario sarà evidente negli indicatori microeconomici ex post della competitività economica regionale.

2.3.1.4. Il Comitato riconosce le difficoltà nella valutazione dell'impatto delle riforme nelle regioni dell'obiettivo 2, e raccomanda vivamente che si migliori la qualità dei dati economici regionali resi disponibili nei confronti della Commissione, così da venirle incontro nei suoi sforzi.

2.3.1.5. Il Comitato accoglie altresì il fatto che l'intervento comunitario per le regioni dell'obiettivo 2 si stia concentrando su una gamma minore di tipi d'investimento, rispetto alla situazione precedente la riforma.

2.3.2. Obiettivi 3 e 4 all'infuori delle regioni dell'obiettivo 1

2.3.2.1. In pratica, tutte le forme d'intervento sono programmi operativi, con il 43% delle azioni che riguardano l'obiettivo 3 ed il 57% l'obiettivo 4. Il 1990 è stato il primo anno dell'applicazione della riforma.

2.3.2.2. Anche se è difficile valutare l'impatto dei programmi di formazione e di occupazione, la Commissione registra un atteggiamento generale positivo rispetto all'impatto del passaggio da un approccio basato sui progetti ad un approccio di programmazione pluriennale. Ciò ha facilitato un maggior decentramento dell'attuazione, assicurando che i programmi siano più idonei alle esigenze locali delle singole regioni.

2.3.2.3. Il Comitato appoggia le osservazioni della Commissione riguardo ai vantaggi che probabilmente scaturiranno dal maggior decentramento dell'attuazione.

2.3.3. Obiettivo 5, lettera a)

2.3.3.1. La Commissione rileva che le misure di adeguamento delle strutture di produzione e di commercializzazione dei prodotti dell'agricoltura e della silvicoltura sono solo allo stadio iniziale in quanto gli Stati membri non hanno ancora presentato alla Commissione tutti i relativi programmi. Il processo di valutazione rispetto all'obiettivo 5 non è pertanto ancora entrato in fase operativa.

2.3.3.2. La Commissione registra tuttavia che le misure di compensazione ed i programmi d'intervento nel campo della commercializzazione hanno avuto la massima applicazione.

2.3.3.3. Il Comitato riconosce che l'applicazione delle riforme di questo capitolo non può essere considerata fuori del contesto più ampio della riforma della politica agricola comune. Il Comitato ritiene in particolare che le misure inerenti alla estensivizzazione, al ritiro dei seminativi e alla protezione dell'ambiente dovrebbero essere attuate in modo da prendere in debita considerazione lo sviluppo rurale nelle regioni dell'obiettivo 5. A questo proposito, sembra probabile che le domande di intervento presentate da tali zone ai fondi strutturali aumenteranno notevolmente in futuro.

2.3.4. Obiettivo 5, lettera b)

2.3.4.1. Gli Stati membri hanno presentato i loro programmi operativi dopo l'approvazione dei QCS nel giugno del 1990. Alcuni sono stati approvati prima della fine dell'anno, ma la maggior parte dovevano essere valutati e decisi nel corso del 1991.

2.3.4.2. La Commissione sottolinea l'importanza di dare la priorità a misure dirette alla diversificazione e alla riconversione della produzione agricola verso prodotti non eccedentari, incluso lo sviluppo della silvicoltura. Inoltre, le spese effettuate dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) si concentrano sullo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI), del turismo e delle infrastrutture, così da provvedere allo sviluppo del potenziale economico endogeno.

2.3.4.3. Il Comitato riconosce, ed appoggia, l'accento che la Commissione pone sulla necessità di incoraggiare lo sviluppo del potenziale non agricolo delle regioni dell'obiettivo 5, lettera b).

2.4. *Iniziative comunitarie e azioni innovatrici* (capitolo 4)

2.4.1. L'attuazione delle iniziative comunitarie è cominciata con la presentazione di progetti nel contesto delle iniziative approvate nel 1989 (Rechar, Envireg, Stride, Interreg e Regis). Nel 1990 la Commissione ha presentato una nuova serie d'iniziative basate sulle tre priorità seguenti:

- rafforzare le risorse umane (Euroform, Horizon, NOW),
- integrare le zone rurali (Leader),
- estendere alcune infrastrutture di base (Prisma, Regen, Telematique).

2.4.2. Il Comitato rileva che le nuove iniziative completano o rafforzano le iniziative già esistenti; contribuiscono pertanto agli scopi già fissati della politica comunitaria, e devono quindi essere accolte positivamente.

2.4.3. Il Comitato sottolinea che, sebbene tali iniziative comportino delle somme di denaro relativamente modeste, esse sono tuttavia importanti per due motivi. In primo luogo, permettono alla Comunità di provvedere a delle zone particolari che sono state danneggiate o in cui è necessaria un'iniziativa speciale per raggiungere un dato obiettivo. In secondo luogo, molte volte, la qualità delle risorse impiegate per problemi particolari non può essere dedotta dalla quantità delle risorse applicate. Dato che tali iniziative sono direttamente mirate a problemi specifici, è probabile che il loro impatto sia sproporzionato rispetto alle risorse impiegate.

2.5. *Integrazione delle regioni tedesche (Nuovi Länder) a seguito dell'unificazione* (capitolo 5)

2.5.1. La Commissione riferisce sulle misure prese per convogliare gli interventi dai fondi comunitari verso la Repubblica federale di Germania, in modo da favorire l'integrazione dei cinque nuovi Länder e di Berlino Est.

2.5.2. Nel marzo del 1991, la Commissione ha approvato il QCS per tali zone.

2.5.3. Lo stanziamento totale da parte dei tre fondi per i cinque nuovi Länder e per Berlino Est ammonta a 3 000 milioni di ECU (prezzi del 1991), nel periodo fra il 1990 e il 1993. Di questi, un miliardo e mezzo proviene dal FESR, 900 milioni dal Fondo sociale europeo (FSE) e 600 milioni dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione «Orientamento».

2.5.4. Gli interventi comunitari nei confronti dei cinque nuovi Länder e di Berlino Est formavano oggetto di un precedente parere del Comitato economico e sociale⁽¹⁾. Dopo quel parere, sono state pubblicate delle statistiche che mostrano che i cinque Länder della Germania orientale sono all'ultimo posto della lista del PIL pro capite della Comunità. Per farvi fronte, sta per

essere riconosciuto ai cinque Länder lo stato di obiettivo 1 e il Comitato incoraggia la Commissione ad assicurarsi che vengano attuati i meccanismi adeguati per permettere a questi 5 Länder l'accesso ai fondi strutturali con il suddetto stato, non appena saranno ammessi a farlo.

2.6. *Contributo degli strumenti di prestito* (capitolo 6)

2.6.1. Il regolamento quadro stabilisce il principio che l'intervento dei fondi strutturali deve essere combinato con quello della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti comunitari di prestito [la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA)], affinché le risorse finanziarie possano produrre pienamente i loro effetti.

2.6.2. La Commissione fa rilevare che, mentre tale principio viene generalmente osservato riguardo all'attività della BEI nelle regioni dell'obiettivo 1, dove vi è un livello relativamente alto di corrispondenza fra i prestiti totali della BEI e quelli legati agli assi prioritari dei QCS, ciò avviene meno nei paesi in cui predominano le regioni dell'obiettivo 2 e 5, lettera b) (Italia, Regno Unito e Francia). In tali paesi, i prestiti della BEI possono considerarsi complementari agli assi prioritari del QCS.

2.6.3. Il Comitato osserva che, essendo assodato che i prestiti della BEI sono collegati a progetti specifici, le prospettive in termini di tempo della BEI saranno necessariamente più brevi di quelle impostate dalla Commissione con la programmazione pluriennale della spesa, adottato nel corso delle riforme dei fondi strutturali della Comunità. Ciò rende difficile il raggiungimento dell'integrazione totale fra i fondi e gli strumenti di prestito.

2.7. *Esecuzione del bilancio nell'esercizio 1990* (capitolo 7)

2.7.1. Nel 1990, la quota degli impegni di bilancio ascritti alle regioni dell'obiettivo 1, è stata del 75,8%, rispetto all'80,6% dell'anno precedente. Ciò è spiegato dall'aumento della quota di stanziamenti dei QCS nelle regioni dell'obiettivo 2 nel 1990. La Commissione è dell'avviso che la concentrazione delle risorse (con l'80% dei FESR a favore delle regioni dell'obiettivo 1) debba essere valutata su un periodo quinquennale.

2.7.2. Il Comitato prende nota del fatto che i paesi e le aree coperte dai fondi strutturali stanno utilizzando i fondi in linea di massima conformemente alle dotazioni di bilancio.

3. *Osservazioni generali riguardo al parere del Comitato in merito alla prima relazione*

3.1. Il Comitato riconosce che, nella seconda Relazione annuale, la Commissione si è rivolta in modo più specifico ai problemi particolari connessi alla valutazione dell'impatto delle riforme dei fondi strutturali. Inoltre, la Commissione ha fatto uno sforzo particolare per trattare i punti sollevati nel parere del Comitato in merito alla prima relazione annuale.

(1) GU n. C 40 del 17. 2. 1992, pag. 26.

3.2. Il Comitato dà atto alla Commissione dei tentativi compiuti per presentare le stime dell'impatto delle riforme sulle regioni dell'obiettivo 1. Le previsioni riguardo a tale impatto sono particolarmente significative, in quanto, in base ad esse, i fondi comunitari dovrebbero avere un impatto evidente sui redditi e l'occupazione, se applicati adeguatamente in funzione del PIL delle regioni interessate, e nel quadro della compartecipazione cooperativa. Resta tuttavia il fatto che la valutazione ex post delle riforme sarà l'unico test per dimostrarne l'efficacia. La relazione non contiene stime di questo genere, sebbene il Comitato riconosca che sia prossima la revisione intermedia dei fondi strutturali, e raccomanda che tali stime figurino nella suddetta revisione.

3.3. Il Comitato si rammarica del fatto che la Commissione non è stata in grado di presentare alcuna conclusione specifica sull'impatto delle riforme sulle regioni dell'obiettivo 2.

3.4. Il Comitato esprime preoccupazione per il fatto che la Commissione non è riuscita a presentare alcuna stima del probabile impatto del mercato unico sulle regioni coperte dai fondi strutturali. Qualora le misure attualmente messe in atto con il mercato unico dovessero indurre una ristrutturazione o uno spostamento dell'attività economica verso il centro geografico della Comunità, allora la sfida nei confronti dei fondi strutturali aumenterà in modo direttamente proporzionale. Ciò è particolarmente importante per quanto riguarda le regioni dell'obiettivo 2, dove è probabile che gli effetti negativi della ristrutturazione o ricollocazione industriale siano maggiormente sentiti.

3.5. Il Comitato accoglie positivamente gli sforzi compiuti dalla Commissione per includere maggiori informazioni sul funzionamento della compartecipazione nella pratica, ed appoggia pienamente l'opinione della Commissione secondo cui i partner locali dovrebbero essere coinvolti più attivamente sia nella fase di programmazione che nella gestione dell'attuazione. Il Comitato ritiene altresì che l'attuazione funzionerà meglio se si massimizzerà il contatto diretto fra la Commissione e le regioni, compresi gli interlocutori sociali.

4. Osservazioni specifiche riguardo alla seconda relazione annuale

4.1. Addizionalità

4.1.1. Il principio secondo il quale l'intervento comunitario dovrebbe aggiungersi alla spesa nazionale e regionale in ciascuno Stato membro è fondamentale per la messa in atto dei fondi strutturali. Sono degni di lode gli sforzi della Commissione per ottenere le informazioni necessarie alla verifica dell'addizionalità. Ad ogni modo, come spiega la relazione, alcuni Stati membri sono riluttanti o semplicemente poco disposti a fornire alla Commissione le informazioni necessarie.

4.1.2. Pur riconoscendo che vi sono delle difficoltà implicite di natura tecnica nel verificare che il principio dell'addizionalità sia sempre e ovunque osservato, il Comitato coglie l'occasione di rammentare a tutti gli Stati membri che l'accordo raggiunto nel 1988 sulla riforma dei fondi strutturali richiede, da parte loro, la piena osservanza dei principi che sono alla base delle politiche strutturali comunitarie, compresa l'addizionalità. In modo più generale, il Comitato ritiene che, in alcuni casi, la politica regionale nazionale venga usata politicamente — come un mezzo con cui gli Stati membri possono ottenere un flusso di reddito del bilancio comunitario, invece che come un'opportunità offerta loro per rafforzare, e contribuire a raggiungere, i principi e gli obiettivi della politica regionale comunitaria.

4.1.3. Il Comitato appoggia le osservazioni, di cui al punto 5.3 del parere del Comitato sulla prima relazione annuale in merito all'addizionalità, e raccomanda che la Commissione presenti un quadro molto dettagliato dei paesi che non forniscono le informazioni necessarie, o renda note le proprie riserve riguardo alla qualità dei dati forniti da alcuni Stati membri.

4.2. *Comitati di sorveglianza*

4.2.1. Il Comitato rileva che, nel corso del 1990, sono stati insediati i comitati di sorveglianza richiesti dagli articoli 25 e 26 del Regolamento di coordinamento⁽¹⁾. Il Comitato riconosce l'importanza che la Commissione attribuisce a tali comitati ed appoggia pienamente l'opinione della Commissione secondo la quale le organizzazioni socioprofessionali nonché quelle dei datori di lavoro e dei lavoratori devono essere informate in modo esauriente circa le deliberazioni prese dai comitati di sorveglianza. Il Comitato ribadisce le osservazioni espresse nel precedente parere⁽²⁾ circa il fatto che la sorveglianza e la valutazione sono attività distinte, e che la funzione valutativa è tecnicamente impegnativa e richiede una maggiore indipendenza rispetto alla funzione di sorveglianza. Il Comitato considera la prassi irlandese, stando alla quale i datori di lavoro ed i lavoratori sono rappresentati nei comitati di sorveglianza, tale da poter essere un utile modello per gli altri Stati della Comunità.

4.2.2. Il Comitato ribadisce la propria opinione che le parti sociali dovrebbero avere un ruolo molto più incisivo nell'attuazione delle attività dei fondi strutturali di quanto non abbiano attualmente.

4.3. *Concentrazione ed applicazione dei fondi strutturali*

4.3.1. La seconda Relazione annuale fornisce delle previsioni dettagliate circa l'impatto dell'intervento comunitario sul reddito e sull'occupazione nelle regioni dell'obiettivo 1. L'analisi rileva che l'intervento plurifondo, attualmente applicato all'interno dei quadri

(1) Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

(2) GU n. C 159 del 17. 6. 1991, pag. 79.

comunitari di sostegno, avrà probabilmente un impatto importante, anche se non di vasta portata, sull'attività economica del paese che ne beneficia. Tale analisi dimostra non solo l'importanza di concentrare le risorse in modo tale che le risorse totali applicate siano rilevanti rispetto alla spesa nazionale, ma altresì che l'intervento sarà più proficuo se applicato nell'ambito di un programma d'azione coerente.

4.3.2. Il Comitato rileva che, nella seconda Relazione annuale, non è stata presentata alcuna valutazione riguardo alle regioni dell'obiettivo 2 né data alcuna spiegazione in merito da parte della Commissione. Essa fa comunque osservare che i vantaggi dell'intervento comunitario per le suddette regioni si rifletteranno nel miglioramento della competitività delle loro industrie.

4.3.3. Il Comitato raccomanda che, in futuro, la Commissione definisca gli indicatori microeconomici che, a suo avviso, contribuiscono a determinare la competitività industriale regionale, ed il modo in cui tali indicatori sono influenzati dai fondi, in ogni paese che riceve l'intervento dell'obiettivo 2. Inoltre, sarebbe utile che la Commissione fornisca delle spiegazioni esaurienti del perché l'intervento nelle regioni dell'obiettivo 2 sta avendo un impatto diverso in tutta la Comunità nonché, se possibile, una valutazione dell'efficacia dei diversi livelli governativi nell'emanazione della politica regionale comunitaria.

5. Problematiche connesse alle politiche specifiche che scaturiscono dalla seconda relazione annuale

5.1. Risorse disponibili nel quadro delle riforme strutturali

5.1.1. La seconda relazione annuale della Commissione afferma che, nel complesso, si stanno attuando efficacemente i principi alla base della riforma dei fondi strutturali; essi stanno contribuendo all'obiettivo complessivo di raggiungere un più alto grado di coesione in tutta la Comunità. Pur riconoscendo che vi sono ancora alcuni problemi da risolvere, per il Comitato è chiaro che la relazione constata il successo complessivo delle riforme dei fondi strutturali, e ritiene che tale successo debba essere consolidato e sviluppato in futuro.

5.1.2. A tal fine, il Comitato raccomanda un aumento sostanziale delle risorse applicate alle regioni degli obiettivi, e suggerisce di continuare a perfezionare, semplificare e migliorare le attuali procedure di attuazione dei piani d'intervento comunitario.

5.2. Equilibrio delle risorse disponibili fra le regioni dei vari obiettivi

5.2.1. L'attuale equilibrio nelle risorse impegnate favorisce giustamente l'obiettivo 1, ossia le regioni

meno sviluppate della Comunità, in quanto sono le più bisognose di aiuto.

5.2.2. Nel contempo, tuttavia, le regioni dell'obiettivo 2 continuano a mostrare le caratteristiche del declino industriale. È altamente improbabile che tali regioni avranno un miglioramento considerevole delle loro condizioni economiche, anche nel caso in cui la Comunità nel suo insieme entrerà in un periodo di crescita economica sostenuta. Di conseguenza, occorre un maggiore sforzo per definire esattamente quali meccanismi siano più adatti alla distribuzione efficace degli interventi a tali regioni, all'accelerazione del ritmo di trasformazione strutturale, tramite il miglioramento della competitività delle imprese locali, e quale sia il modo migliore per attuare tali meccanismi. Il livello relativamente basso dell'intervento comunitario applicato alle regioni dell'obiettivo 2 fa aumentare, piuttosto che diminuire, la necessità di esaminare l'applicazione di tali fondi nonché la valutazione della loro efficacia.

5.2.3. Il Comitato raccomanda che la Commissione ottenga un maggiore accesso ai dati statistici che indicano le condizioni economiche nelle regioni dell'obiettivo 2. In alcuni casi, occorre che gli Stati membri, o le autorità regionali, raccolgano certi dati per la prima volta. Ciò è necessario per aiutare la Commissione a valutare l'impatto delle riforme nelle regioni dell'obiettivo 2. Il Comitato sottolinea l'importanza della valutazione dell'attuazione dei fondi strutturali nelle regioni dell'obiettivo 2, sebbene ne riconosca le difficoltà.

5.2.4. Inoltre, dato che, evidentemente, l'importanza delle regioni nella struttura della Comunità è destinata ad aumentare in futuro, è importante muovere i primi passi per assicurarsi che una base dati ragionevolmente armonizzata di indicatori economici e sociali sia disponibile a livello regionale.

5.3. Coesione economica e sociale

5.3.1. Il Comitato accoglie positivamente il protocollo della coesione economica e sociale, incluso nel Trattato sull'Unione politica adottato a Maastricht a dicembre. Esso ribadiva l'adesione degli Stati membri al principio della coesione economica e sociale alla base della riforma dei fondi strutturali. Il Comitato accoglie altresì l'introduzione del fondo di coesione, da istituire entro la fine del 1993, il quale fornirà i contributi finanziari della Comunità ai progetti riguardanti l'ambiente e le reti transeuropee negli Stati membri aventi un PIL pro capite inferiore al 90% della media comunitaria.

5.3.2. Il Comitato ritiene che tale fondo debba rappresentare un'aggiunta netta ai fondi disponibili per i paesi interessati e non comporti, invece, una divergenza dall'attuale bilancio del fondo strutturale. Nel contempo, il nuovo fondo dovrebbe permettere la concessione di alcune risorse che possono essere destinate al miglioramento dei livelli d'investimento nelle regioni dell'obiettivo 1, facendone così aumentare la competitività.

5.3.3. Il Comitato sottolinea che la coesione economica e sociale potrebbe essere compromessa qualora le riforme della PAC venissero attuate a detrimento delle comunità rurali. Il Comitato mette in evidenza che le risorse attualmente a disposizione delle regioni agricole di cui all'obiettivo 5 delle riforme sono del tutto inadeguate a risolvere il grado di dislocazione economica e sociale che potrebbe seguire alle principali riforme della PAC.

5.4. *Unione monetaria*

5.4.1. Di fronte alla decisione di procedere alla completa Unione monetaria entro la fine di questo decennio, il Comitato coglie l'opportunità per sottolineare che sarà necessario che alla transizione verso l'Unione monetaria si accompagni un notevole aumento delle risorse stanziare per i fondi strutturali, se non si vuole compromettere l'obiettivo della coesione economica e sociale.

5.4.2. Le condizioni espone nel Trattato, a cui devono adempiere gli Stati membri prima di poter avere accesso all'area della moneta unica, potrebbero, in teoria, essere raggiunte ampliando significativamente il grado di disparità esistente fra gli Stati membri. Secondo il Comitato, i fondi strutturali dovrebbero rendere disponibili delle risorse sufficienti, al fine di assicurare

che il grado di convergenza degli indicatori di bilancio richiesti per far parte dell'area della moneta unica non sia raggiunto tramite un maggiore divario tra gli indicatori nazionali o regionali del benessere economico e sociale. Ad ogni modo, il Comitato sottolinea che la sola messa in atto dei fondi strutturali non basta a diminuire le disparità economiche e sociali tra le regioni nel contesto dell'Unione monetaria. Saranno necessarie altre iniziative di misure politiche da parte della Comunità e degli Stati membri.

5.5. *Iniziative comunitarie*

5.5.1. Il Comitato appoggia il diritto d'iniziativa della Commissione nel presentare le proposte per programmi specifici che coadiuvano globalmente il processo di coesione economica e sociale. Sebbene godano generalmente di risorse finanziarie relativamente modeste, tali programmi costituiscono tuttavia un meccanismo importante con cui la Commissione può indicare le priorità per l'azione comunitaria futura.

5.5.2. Tuttavia, tali iniziative riusciranno a mettere in moto gli aiuti solo se attuate tempestivamente e con un minimo di barriere amministrative. Il Comitato comprende che vi sono state delle critiche in questo senso riguardo l'attuazione delle iniziative comunitarie ed esorta la Commissione a compiere ogni sforzo per accelerare l'attuazione di tali programmi già annunciati. Inoltre, il Comitato sottolinea che i principi di concentrazione e integrazione delle misure politiche dovrebbero, dove possibile, ispirare la politica della Commissione nell'adottare le sue iniziative.

5.5.3. Il Comitato ritiene di aver potuto svolgere un ruolo significativo elaborando i pareri in merito alle iniziative comunitarie e spera di continuare a svolgere tale ruolo positivo per le nuove iniziative quali Retex.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1992.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Michael GEUENICH



**UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

Lussemburgo



L'EUROPA IN CIFRE

Istituto statistico delle Comunità europee

La presente pubblicazione si prefigge di coprire il fabbisogno di informazione obiettiva sull'Europa alla vigilia dell'attuazione dell'Atto unico europeo. Essa interessa soprattutto i giovani, per i quali l'Europa costituisce l'ambito della loro vita.

68 pag. — 21 cm × 27 cm

ISBN 92-825-9459-9 — N. di catalogo CA-54-88-158-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 5,90 ecu

ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT



UNO SPAZIO FINANZIARIO EUROPEO

di Dominique Servais

Un grande mercato unico non è concepibile senza una dimensione finanziaria: i capitali e i servizi finanziari devono potere circolare liberamente.

57 pag. — 17,6 cm × 25 cm

ISBN 92-825-8574-3 — N. di catalogo CB-PP-88-C03-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 6 ecu

ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT



**LE FINANZE PUBBLICHE DELLA COMUNITÀ
Il bilancio europeo dopo la riforma del 1988**

Le finanze pubbliche della Comunità: le sue basi giuridiche, le grandi tappe della loro evoluzione e in particolare la riforma del giugno 1988; i principi della gestione finanziaria del bilancio europeo e la loro messa in atto.

118 pag. — 21 cm × 29,7 cm

ISBN 92-825-9832-2 — N. di catalogo CB-55-89-625-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 10,50 ecu

ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT

BOLLA DI ORDINAZIONE DA RINVIARE A:

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo

Vogliate inviarmi le pubblicazioni indicate

Nome:

Indirizzo:


..... Tel.:

Data: Firma:



**UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

Lussemburgo



- DIRITTO DI SCELTA E DINAMICA ECONOMICA** (seconda edizione)
L'obiettivo di una politica europea dei consumatori
di Eamonn Lawlor

Nell'ambito dell'attività economica, la politica del consumatore si rivolge alla componente domanda che offre tuttora la possibilità, non ancora pienamente sfruttata, di migliorare l'efficienza del mercato e promuoverne lo sviluppo.

83 pag. — 17,6 cm × 25 cm

ISBN 92-826-0154-4 — N. di catalogo CB-56-89-869-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 8 ecu

ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT

- IL 1992 E OLTRE**
di John Palmer

La Comunità europea è ormai ben avviata verso il mercato unico europeo. Gli effetti economici, politici e sociali di un'Europa senza frontiere, comprendente non soltanto i dodici Stati membri della Comunità, ma la maggior parte dell'Europa occidentale, saranno radicali e di grande portata.

98 pag. — 17,6 cm × 25 cm

ISBN 92-826-0131-5 — N. di catalogo CB-56-89-861-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 8 ecu

ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT



- OBIETTIVO 1992: UNO SPAZIO SOCIALE EUROPEO**
di Patrick Venturini

Questa pubblicazione si prefigge di presentare, dopo un'introduzione storica, le varie componenti di tale dimensione nella loro dinamica: l'occupazione, la circolazione delle persone e la mobilità professionale, la coesione economica e sociale, l'ambiente di lavoro, il diritto societario, le azioni condotte in concomitanza dei mutamenti, i sistemi di relazioni professionali. Si tratta di altrettante boe dello «spazio sociale europeo» in fieri.

121 pag. — 17,6 cm × 25 cm

ISBN 92-825-8705-3 — N. di catalogo CB-PP-88-B05-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 9,75 ecu

ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT

BOLLA DI ORDINAZIONE DA RINVIARE A:

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo

Vogliate inviarmi le pubblicazioni indicate

Nome:

Indirizzo:

..... Tel:

Data: Firma:

